

REGOLAMENTO (CEE) N. 855/90 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 1990
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2796/89 della Commis-

sione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 809/90⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2796/89 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 48,484 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 269 del 16. 9. 1989, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1990, pag. 58.